

locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata).

La sentenza n. _____ richiamata dall'opposta, chiarisce in motivazione che:

- ..la prestazione fatta alla parte vittoriosa dal suo avvocato è assoggettata, per legge, all'IVA ed il Giudice non può, quindi, omettere di attribuirne il relativo importo, fornendo alla parte vittoriosa - che è tenuta a versarla al suo difensore - il titolo (la sentenza) per poterla recuperare. Non può ignorarsi, tuttavia, che se l'IVA versata al proprio difensore dalla parte vittoriosa è stata (dal percipiente) a sua volta versata e, successivamente, è stata portata in detrazione dal cliente (parte vittoriosa) e se il cliente incassa nuovamente l'IVA (o meglio, per quanto di seguito si dirà, la somma pari all'importo dell'IVA) senza emettere una fattura, si daranno due ipotesi (in alternativa):

a) se la (ri)versa (come IVA attiva percepita) allora la prestazione (unica) del difensore della parte vittoriosa viene assoggettata due volte all'imposta;

b) se non la versa e la trattiene, pur portandola in detrazione dall'IVA dovuta sulle operazioni attive, allora si arricchisce indebitamente.

-.. Quindi, nel caso in cui la parte vittoriosa porti in detrazione l'IVA (versata in via di rivalsa al suo difensore) allora non vi sarebbe spesa e, ricevendo detta parte il pari importo dal soccombente, riarricchirebbe indebitamente.

-.. nel caso della prestazione professionale resa dall'avvocato in un giudizio, il rapporto tributario si instaura tra (a) l'Erario che assoggetta ad imposta la prestazione del difensore e (b) il soggetto percipiente (il difensore), il quale, nei confronti dell'Erario, è obbligato al versamento dell'imposta. Il cliente (c) è tenuto a rivalere il difensore-prestatore dell'IVA che cade sulla prestazione. A questo punto, dunque, si arresta il rapporto triadico tra a) Erario; b) debitore dell'imposta verso l'Erario (avvocato) e c) debitore in via di rivalsa (cliente). Il quarto (eventuale) soggetto (nella specie: la parte soccombente) è estraneo a tale rapporto e sarà tenuto a versare l'IVA alla parte vittoriosa, ma il numerario non corrisponde ad una imposta sebbene ad un esborso (o spesa) sopportato dal vincitore, che l'ha versata in via di rivalsa al difensore e che, a sua volta, se ne rivale sulla parte soccombente in base ad un rapporto esulante da quello tributario.

-... Pur volendo considerare il soccombente alla stregua di un consumatore finale, resta sempre valida l'obiezione che, in caso di versamento dell'IVA da parte dell'avvocato che l'ha percepita dal cliente vittorioso in causa e di detrazione dell'IVA da parte di tale soggetto, questi si arricchirebbe ingiustamente.

.. Bisogna, allora, concludere che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario ma la rinviene nell'art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'IVA che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'IVA, nella loro doverosità (per legge).

Tali conclusioni sono confermate nella recente pronuncia n. 24634/2020, nella quale si chiarisce che "Per evitare che la parte vittoriosa - se ha portato in detrazione l'I.V.A. (versata in via di rivalsa al difensore)- si arricchisca indebitamente ricevendone il pari importo a titolo di spese, il soccombente potrà pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l'IVA versata in via di rivalsa non è stata portata in detrazione e, nel caso lo sia stata, rifiutare il versamento del pari importo".

La parte vittoriosa, in caso di contestazione, è tenuta a dimostrare che l'IVA non è stata detratta (anche per un principio di vicinanza della prova).

Nella specie, non è stata offerta alcuna prova in tal senso ed anzi la parte vittoriosa risulta soggetto passivo di imposta e titolare di partita IVA e la vertenza appare inerire all'esercizio dell'attività professionale.

Il fatto che la società sia stata ammessa a concordato preventivo non si ritiene, di per sé, rilevante ai fini della prova che l'IVA non sia stata o non possa essere più detratta.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e dichiara l'inesistenza del diritto di _____ (di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo azionato,
- 2) condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.738,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.

Così deciso in Napoli, i _____

Il giudice



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico dott. _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. _____ del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto "Opposizione a precetto"

TRA

c.f. _____, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. _____, con studio in Napoli al _____

OPPONENTE

E

c.f. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli, _____

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13/04/2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di precetto notificato il 04/10/2017, l'avv. _____ ha intimato alla _____ il pagamento di € 5.550,96, di cui: € 4.523,00 per mancata corresponsione dell'imposta IVA; € 844,00 impropriamente detratti dal versamento effettuato dalla _____ € 26,96 per richiesta copie esecutive; € 22,00 per notifica precetto; € 135,00 per onorari di precetto.

Ha proposto opposizione l'intimata, sulla base di un unico motivo, consistente nella non debenza delle somme, in quanto trattasi di IVA relativa a spese di lite e la parte vittoriosa può portarla in detrazione e, pertanto, non può essere richiesta alla parte soccombente.

Si è costituita l'intimante, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è fondata.

Ancora di recente, la Suprema Corte (Ord. 22279 del 13/09/2018) ribadisce il principio secondo cui: *L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una*